

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Bedano, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (RLespubb);

decreta :

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO 2

Orari di apertura e di chiusura

Art. 2

Locali in genere

Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, devono rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana.

Art. 3

**Locali notturni
discoteche e piano bar**

1. I locali notturni, le discoteche e i piano bar devono aprire tra le 19.00 e le ore 22.00 e chiudere tra le 02.00 e le 04.00.

2. Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 Lespubb).

CAPITOLO 3

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

Art. 4

Notifica

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni d'anticipo.
3. Eventuali modifiche occorse in casi gravi e/o eccezionali, devono essere comunicate tempestivamente al Municipio

Art. 5

Coordinamento delle chiusure

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi Comuni.

CAPITOLO 4

Deroghe

Art. 6

Definizione

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Domanda

Art. 7

La domanda di deroga di orario deve essere inoltrata per iscritto al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.

Concessione	<p>Art. 8</p> <p>1. Il Municipio, salvo per i locali notturni (cfr. art. 3), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.</p> <p>2. Conformemente all'art. 38 cpv 2 Lespubb, il Sindaco o chi ne fa ne veci, è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti.</p>
Ricorrenze	<p>Art. 9</p> <p>In occasione di ricorrenze e/o festività riconosciute il Municipio concede i seguenti prolunghi d'orario:</p> <p>Festività di Carnevale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il martedì grasso, sino alle ore 02.00 • il giovedì, sino alle ore 02.00 • il venerdì, sino alle ore 03.00 • il sabato, sino alle ore 04.00 <p>Festa Nazionale: sino alle ore 02.00</p> <p>Festività Natalizie e di fine anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 24, 25 e 26 dicembre sino alle ore 03.00 • il 31 dicembre, sino alle ore 04.00
Limitazioni	<p>Art. 10</p> <p>1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono essere accordate deroghe d'orario oltre le ore 04.00.</p> <p>2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.</p> <p>3. Per il servizio all'aperto non possono essere concesse deroghe.</p>
Tasse	<p>Art. 11</p> <p>Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locali in genere: Fr. 30.- per ora di deroga, ogni giorno;

CAPITOLO 5

Permessi speciali

Concessione	<p>Art. 12 Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie, descritte dall'art. 13.</p>
Occasioni straordinarie	<p>Art. 13 Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 31 Lespubb, in relazione alle quali il Municipio può concedere deroghe d'orario, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.</p>
Presupposti	<p>Art. 14 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno Fr. 2'000'000.- per sinistro. • al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione. • il rilascio di permessi speciali secondo gli art. 30 e 31 della legge, è subordinato alla presenza sul posto di un gerente in attività, responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine. • garanzia di affidamento del servizio d'ordine.
Limitazioni	<p>Art. 15 Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.</p>

Tasse **Art. 16**
Per il rilascio del permesso speciale è dovuta una tassa da Fr. 50.- a Fr. 500.-.

CAPITOLO 6

Ballo pubblico

Assoggettamento **Art. 17**

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo.
Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' occasionale il ballo organizzato in circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.

Limitazioni **Art. 18**
Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO 7

Apparecchi da gioco e musica

Premessa **Art. 19**

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei ricordati beni.

Musica**Art. 20**

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 19 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Sono riservate le norme del Regolamento Comunale, Ordine Pubblico (Titolo VIII, art. 129/134).

CAPITOLO 10**Tasse di cancelleria****Applicazione****Art. 21**

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavviso, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO 11**Sanzioni****Multa****Art. 22**

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da Fr. 20.- a Fr. 10'000.-, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso dia false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

- Revoca**
- Art. 23**
 Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:
- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere.
 - gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO 10

Rimedi di diritto

- In generale**
- Art. 24**
 1. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'ottimizzazione della decisione.

2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

- In particolare**
- Art. 25**
 Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'ottimizzazione della decisione.

CAPITOLO 11

Disposizioni finali

- Entrata in vigore**
- Art. 26**
 La presente ordinanza entra in vigore il 7 ottobre 1998 e sostituisce la precedente del 1° febbraio 1996.

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Piercarlo Montorfano

Matteo Fraschina

Adottata dal Municipio con risoluzione no. 270 del 14.09.1998
 Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 21 e il 6 ottobre 1998